




**TRIBUNALE DI VASTO**  
**UFFICIO DI PRESIDENZA**



**Decreto n. 1/2025**

**Oggetto:** *sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui al Libro V titolo IX, libro VI titoli II, V e V-bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale*

Il Presidente

premessi che:

l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (Regolamento concernente modifiche al D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, in materia di processo penale telematico) ha apportato modifiche all'art. 3 del suddetto D.M. (29 dicembre 2023 n. 2017), prevedendo che:

“1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di

*cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche”;*

l'art. 1, comma 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024, statuisce che:

*“3. sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.*

*4. fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale”;*

l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

con la Circolare Ministeriale (prot. DOG 31.12.2024 49698.U) la DGSIA ha fornito le prime indicazioni operative sulla disciplina transitoria contenuta nelle predette norme;

sentiti i Magistrati dell'Ufficio G.I.P. - che per primi sono stati interessati dal provvedimento che, a decorrere dal 14.01.2024, ha imposto l'obbligo di deposito esclusivamente telematico dei provvedimenti concernenti le archiviazioni e la riapertura delle indagini preliminari - i quali hanno segnalato una serie di problematiche di natura tecnica legate, non solo agli *upgrade* dell'applicativo ministeriale APP 2.0 (rilasciati soltanto nelle date del 16 dicembre 2024 e del 30 dicembre 2024), ma soprattutto al mancato

funzionamento delle credenziali necessarie per la firma digitale dei provvedimenti giurisdizionali; in particolare, entrambi i magistrati addetti al predetto Ufficio hanno evidenziato che, pur avendo ottenuto una corretta profilazione e pur essendo in possesso di tutte le credenziali di firma digitale remota, non sono riusciti a depositare alcun provvedimento tramite l'applicativo APP 2.0 a causa di un errore di sistema rappresentato dal messaggio "*Credenziali fornite non valide o servizio di firma digitale momentaneamente non disponibile*", che al momento non è stato possibile risolvere, né tramite il portale di assistenza <https://helpdesk.giustizia.it>, né attraverso l'assistenza al servizio di firma digitale remota del CISIA, che non hanno riscontrato apparenti difetti di funzionamento; tanto è stato riscontrato e rilevato anche dai giudici, togati e onorari, addetti alla trattazione dei procedimenti penali pre-dibattimentali e dibattimentali; sentiti i coordinatori del settore penale (GIP e Dibattimento) del Tribunale di Vasto, il Mag.Rif. di riferimento ed i Direttori Amministrativi;

#### OSSERVA

considerato che, a decorrere dal 1 gennaio 2025, è stato introdotto dal Ministero della Giustizia il regime obbligatorio del cosiddetto *binario unico* (mediante il deposito con modalità esclusivamente telematiche di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni) avente ad oggetto le fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per espletamento della messa alla prova), nonché quelle riguardanti l'udienza dibattimentale e quella pre-dibattimentale accanto al regime del *binario unico* delle archiviazioni di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p., nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 c.p.p. regolato dal D.M. del 29 dicembre 2023 n. 2017;

considerato che, a decorrere dal 31 marzo 2025, è stato introdotto il regime del binario unico anche per i riti speciali di cui al Libro V Titoli I, III e IV (rito abbreviato, giudizio direttissimo e giudizio immediato);

ritenuto che si tratta di un provvedimento destinato ad incidere in maniera significativa sulle attività dell'udienza preliminare e del giudizio dibattimentale e *suscettibile di generare problematiche di natura informatica in grado di ripercuotersi sull'attività processuale e sul lavoro dei Magistrati e del Personale Amministrativo*: allo stato, si tratta di profili problematici non preventivabili, non essendo stato realizzato un adeguato periodo di sperimentazione, considerato che l'applicativo APP 2.0. veniva aggiornato (mediante l'implementazione delle nuove funzionalità) soltanto nelle date del 16 dicembre 2024 e del 30 dicembre 2024;

ritenute le criticità derivanti dall'immediata obbligatorietà del regime del *binario unico* relativamente a fasi processuali caratterizzate dall'assenza di un'adeguata sperimentazione e dalla mancata segnalazione della verifica della corretta gestione del *flusso informatico*;

considerato che, allo stato, a seguito dell'entrata in vigore del testo governativo sopra indicato, emerge la necessità di procedere gradualmente all'implementazione applicativo APP 2.0, ritenendo prudente mantenere il regime del *doppio binario* (con la possibilità per i Magistrati ed il Personale Amministrativo di adottare e depositare atti in formato nativo/digitale ed atti analogici) almeno fino al 31 marzo 2025, al fine di consentire le opportune verifiche in ordine al corretto funzionamento delle credenziali di firma digitale remota di tutti gli utenti dell'applicativo ed alle dotazioni necessarie per procedere all'utilizzo di APP 2.0, nonché per garantire un adeguato periodo di sperimentazione delle funzionalità introdotte recentemente, che finora non è stato possibile effettuare a causa dei predetti malfunzionamenti;

preso atto, altresì, del deliberato consiliare ODG 4026 del giorno 11.12.2024 (pagg. 316 - 324) e delle analitiche criticità ivi indicate, che hanno indotto il CSM, nelle conclusioni, ad "*auspicare una diversa regolazione temporale dell'entrata in vigore delle disposizioni modificative dell'art. 3 del D.M., con riferimento tanto ai riti speciali quanto a quello ordinario. Nello specifico, deve essere accolta con favore la previsione di un doppio binario (analogico e telematico) con riferimento alle iscrizioni dei procedimenti penali e all'instaurazione del giudizio direttissimo, ma appare necessario estendere tale previsione anche ai riti speciali ove è più frequente*

*la presenza di imputati sottoposti a misura cautelare: il giudizio immediato e il giudizio abbreviato. Analogo doppio binario dovrebbe essere mantenuto con riferimento alle produzioni documentali nel corso dell'udienza preliminare dibattimentale: il sistema concepito e sopra descritto rallenterà e complicherà lo svolgimento dei processi in un momento in cui è massimo lo sforzo per l'abbattimento dell'arretrato in ottica PNRR."*

considerato che appare opportuno prevedere la possibilità di convocare, entro giorni sessanta, una riunione dell'intero Settore Penale, aperta alla partecipazione dei Direttori Amministrativi, nonché al Mag. Rif. di riferimento, al fine di verificare l'evolversi della situazione ed adottare una *strategia organizzativa comune* per adeguare l'organizzazione del settore penale agli standard informatici richiesti dalla disciplina legislativa e dalla normativa ministeriale, verificata la piena funzionalità dei sistemi informatici e l'intervenuta risoluzione di ogni criticità, che garantisca il corretto funzionamento del sistema informatico;

P.Q.M.

Dispone la sospensione, ex art. 175 bis, comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0, con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto *doppio binario*) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova), nonché quelli relativi all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale, come pure tutti i provvedimenti concernenti le archiviazioni e la riapertura delle indagini, fino alla data del 31 marzo 2025.

Si pubblichino sul sito del Tribunale di Vasto.

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte di Appello di L'Aquila, al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, ai giudici professionali ed onorari del settore penale, al Mag. Rif. del Tribunale di Vasto, alle Cancellerie di riferimento del settore penale, al Sig. Presidente

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto, nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati.

Vasto, 7 gennaio 2025

Il Presidente del Tribunale

Michele Monteleone

MICHELE  
MONTELEONE  
07.01.2025  
14:03:00  
GMT+01:00

